



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

OGGETTO :

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013

L'anno **duemilatredici**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sede comunale, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
AVV. MILENA SCOSSERIA	SINDACO	X	
MORETTO ERNESTINO	CONSIGLIERE	X	
BOVERI GIACOMO	CONSIGLIERE	X	
DAMELE RITA	CONSIGLIERE	X	
BASSO DANIELE	CONSIGLIERE		X
DURANTE BRUNO	CONSIGLIERE	X	
PEIRANO MICHELE	CONSIGLIERE		X
RAVERA GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
SANSONE DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
RECAGNO STEFANIA	CONSIGLIERE	X	
GAMBARO GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
BURNENGO LUCA	CONSIGLIERE		X
CRAVIOTTO ALBERTO	CONSIGLIERE		X
BARELLI ROBERTO	ASSESSORE ESTERNO	X	
DURANTE LUCIANO	ASSESSORE ESTERNO	X	
RUBAGOTTI DIEGO	ASSESSORE ESTERNO	X	
Totale		12	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **GHIRARDO DR. FULVIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **AVV. MILENA SCOSSERIA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012 e fino al 31/12/2014, la cui applicazione a regime è prevista e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m. ed i;

PREMESSO

- Che con deliberazione del C.C. n. 19 del 27/8/2013 il Comune di Orco Feglino ha approvato il regolamento e determinato le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria – IMU – per l'anno 2012;
- Che l'art. 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n.228 (legge di stabilità 2013) ha approvato alcune significative modifiche alle disposizioni concernenti l'Imposta Municipale propria di cui all'art. 13 del citato DL 201/2011, in particolare ha disposto, per l'anno 2013, la soppressione della riserva a favore dello Stato sul gettito di imposta relativa a tutti gli immobili diversi da quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili è stata introdotta la riserva a favore dello Stato del gettito dell'imposta calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, con facoltà per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%;

TENUTO CONTO che le norme riportate nell'art. 13 del DL 201/2011 convertito in Legge n.214/2011, restano confermate in ordine ai commi sottoindicati i quali dispongono:

- Il comma 6, che l'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con facoltà per i comuni di modificarla in aumento od in diminuzione, sino a 0,30 punti percentuali;
- Il comma 7, che l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,40% con facoltà per i comuni di modificarla in aumento od in diminuzione sino a 0,20 punti percentuali;
- Il comma 8, che i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;
- Il comma 9, che l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,40% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- Il comma 9 bis che i comuni possono ridurre l'aliquota di base sino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- Il comma 10, ultimo periodo, che i comuni possono estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la detrazione, anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 (anziani e o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari);
- I commi 4 e 5 in merito alla determinazione della base imponibile dell'imposta;

DATO ATTO che la soppressione della quota d'imposta riservata allo Stato consente maggiore discrezionalità nella determinazione delle aliquote, pur nel rispetto delle disposizioni recate dall'art.13, comma 6, del DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e dell'art. 52 del Dlgs 446/1997;

DATO ATTO che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del DL 30/12/1993 n. 557, convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994 n. 133, ubicati nel Comune di Orco Feglino, restano esenti, in conseguenza della modifica introdotta dall'art. 4, comma 1 ter, del DL 16/2012 convertito con modifiche nella L. 44/2012, in quanto comune classificato montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat;

DATO ATTO che i terreni agricoli, così come individuati dall'art. 7, comma 1 lett. h) del DLgs 30/12/1992 n. 504, tra cui ricadono quelli ubicati nel Comune di Orco Feglino, sono esenti in virtù dell'art. 13, comma 13 del DL 201/2011 convertito con modifiche nella L. 214/2011, che ha confermato anche per l'IMU sperimentale la disposizione dell'art. 9 del DLgs. 14/03/2011 n. 23;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa ai Comuni dall'art. 13 comma 6 della Legge 214/2011 che consente di differenziare le aliquote per tipologia di immobili;

RITENUTO, pertanto, di prevedere una aliquota differenziata per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale, purché detta condizione emerga dalle risultanze anagrafiche;

RITENUTO di prevedere altresì un'aliquota differenziata per tutti gli immobili di categoria C/1, C/3, C/4 e D, con esclusione della cat. D/5, che risultino effettivamente utilizzati, sia direttamente dal proprietario sia indirettamente (affitto, locazione, comodato ecc.);

DATO ATTO che ai sensi dell'art.1, comma 380 lettera f) della Legge 228/2012 il gettito dell'imposta municipale propria relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato e che, pertanto, al Comune, ai sensi del successivo comma 380 lett. g), spetta la differenza tra l'aliquota deliberata per la fattispecie e quella standard;

VISTO l'art. 1 comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità) e s.m. ed i. che differisce al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con DLgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, che stabilisce di deliberare le aliquote d'imposta e le tariffe per i tributi e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388;

VISTO l'art. 52 del DLgs 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà Regolamentare in ambito tributario dei Comuni;

DATO ATTO nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi nel modo seguente:

ALIQUOTA ORDINARIA	0,96%
--------------------	-------

Con esclusione delle fattispecie sottoriportate per le quali sono determinate le seguenti aliquote:

Abitazione principale e relative pertinenze	0,40%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale (<i>residenza + dimora abituale</i>) dell'intero nucleo familiare e che la stessa non risulti loca a terzi (1)	0,76%
Unità immobiliari accatastate nelle categorie C/1, C/3, C/4 e D, con esclusione della Cat. D5, a condizioni che risultino utilizzate per attività produttive sia direttamente dal proprietario che indirettamente (affitto, locazione, comodato, ecc.) (1)	0,86%

(1) Per l'applicazione dell'aliquota prevista il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000 entro il 31/12 dell'anno di riferimento, sui moduli messi a disposizione del comune. La dichiarazione non deve essere prodotta se è già stata presentata ai fini ICI per gli anni pregressi e le condizioni sono rimaste invariate.

DATO ATTO di **confermare** le **detrazioni di base** previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge nr 201/2011 e nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 e 149 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e quello in ordine alla regolarità contabile, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto precede

Udita la relazione dell'assessore Barelli Roberto;

Posta in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con seguente risultato:

Presenti n. 9, voti favorevoli n. 7, voti contrari: n. //, astenuti: n. 2 (Recagno Stefania e Gambaro Giorgio);

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

ALIQUOTA ORDINARIA	0,96%
--------------------	-------

Con esclusione delle fattispecie sottoriportate per le quali sono determinate le seguenti aliquote:

Abitazione principale e relative pertinenze	0,40%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale (<i>residenza + dimora abituale</i>) dell'intero nucleo familiare e che la stessa non risulti loca a terzi (1)	0,76%
Unità immobiliari accatastate nelle categorie C/1, C/3, C/4 e D, con esclusione della Cat. D5, a condizioni che risultino utilizzate per attività produttive sia direttamente dal proprietario che indirettamente (affitto, locazione, comodato, ecc.) (1)	0,86%

(1). Per l'applicazione dell'aliquota prevista il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000 entro il 31/12 dell'anno di riferimento, sui moduli messi a disposizione del comune. La dichiarazione non deve essere prodotta se è già stata presentata ai fini ICI per gli anni pregressi e le condizioni sono rimaste invariate.

2. di **confermare** altresì le **detrazioni di base** previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge nr 201/2011 e nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione: presenti n. 9, voti favorevoli n. 7, voti contrari: n. //, astenuti: n. 2 (Recagno Stefania e Gambaro Giorgio).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AVV. MILENA SCOSSERIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GHIRARDO DR. FULVIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 19/08/2013 all'Albo Pretorio online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Lì, 19/08/2013

IL MESSO COMUNALE
F.to CINZIA OLIVERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio online del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
GHIRARDO DR. FULVIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 19/08/2013

L'IMPIEGATO DELEGATO
(CINZIA OLIVERI)

Cinzia Oliveri 

=====